



28.02.2011

DF 000064027800

*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

IL PRESIDENTE

Al Presidente del Coordinamento

Nazionale del Personale delle

Commissioni Tributarie

Vincenzo PRIORE

Egregio Presidente,

in risposta alla Sua comunicazione del 25 c.m, preciso che il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 8 febbraio 2011, ha esaminato la questione attinente alla c.d. *doppia dirigenza* decidendo nei sensi di cui alla Delibera a Lei nota.

Si tratta di argomento conosciuto al mondo giudiziario, oggetto di numerosi pareri resi dal Consiglio Superiore della Magistratura e, a seguire, di specifici interventi legislativi.

Con la risoluzione n. 2/2011, il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha ricordato i confini tra funzione giurisdizionale e amministrativa citando le norme di legge che disciplinano la materia.

La predetta risoluzione conferma la struttura unitaria dell'ufficio giudiziario ricordando come la dirigenza di detti uffici sia informata a criteri di netta distinzione tra le attribuzioni del Presidente di Commissione (Capo dell'ufficio giudiziario) e le attribuzioni del Dirigente amministrativo.

Non sia motivo di perplessità il passo della delibera in cui si precisa che: "L'interpretazione sistematica della normativa consente di pervenire alla esclusione della "doppia dirigenza", essendo anche correlato alle funzioni del Presidente un potere di vigilanza e, quindi, di controllo, nell'ambito delle attività della Segreteria e sull'attività del personale stesso (orario di lavoro, straordinari, ordini di servizio)". L'elencazione è – ovviamente – riferita allo svolgimento dell'attività amministrativa per la sola parte in cui essa incide sul corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale (durata delle udienze, camere di consiglio, registrazione del deposito di sentenze, predisposizione dei fascicoli, e quant'altro).

Nella risoluzione è inoltre evidenziato il rilievo del ruolo amministrativo e l'importanza dell'attività esercitata dal personale chiamato a svolgere compiti e funzioni essenziali per l'espletamento dell'attività giurisdizionale con spirito di collaborazione.

Al Capo dell'ufficio spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, l'adozione dei provvedimenti concernenti l'organizzazione dell'attività giudiziaria e dei giudici. Compete al Dirigente amministrativo la responsabilità della gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali dell'ufficio in funzione dell'attività giurisdizionale della quale va garantito il corretto ed efficiente svolgimento.

Fondamentale è quindi, la programmazione annuale di coordinamento tra l'attività giudiziaria e l'attività del personale amministrativo; attività riservata al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria per la definizione dei principi programmatici generali e al Capo dell'ufficio giudiziario, in collaborazione con il Dirigente amministrativo, per l'applicazione degli stessi.

La risoluzione risponde, inoltre, all'esigenza di dipanare dubbi e perplessità sulle competenze; è un invito ad operare nel rispetto delle reciproche prerogative.

Come Lei giustamente osserva, i rapporti tra i Presidenti di Commissione e i Direttori sono sempre stati di collaborazione e dialogo; nell'interesse della giustizia e nell'interesse del principio di efficienza e *buona amministrazione*, è importante che tale equilibrio permanga evitando sovrapposizioni e interferenze che potrebbero alterarne i rapporti.

La Sua segnalazione sarà portata all'attenzione del Consiglio nella prossima seduta.

Cordialmente

Daniela GOBBI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. 39/93*